

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO

APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Del. C.C. n. 13, del 25/2/2002

INDICE

Capo I - Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione di rifiuto	pag. 3
Art. 3 - Oggetto della tassa	pag. 3
Art. 4 - Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 5 - Soggetto passivo	pag. 3
Art. 6 - Determinazione della superficie imponibile	pag. 4
Art. 7 - Esclusioni dal campo imponibile	pag. 4

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 - Esenzioni	pag. 5
Art. 9 - Riduzione della tassa per disservizio	pag. 5
Art. 10 - Riduzione di superficie per le aree tassabili	pag. 5
Art. 11 - Riduzione delle tariffe	pag. 6
Art. 12 - Agevolazioni	pag. 6
Art. 13 - Criteri per le riduzioni tariffarie	pag. 6
Art. 14 - Criteri per le agevolazioni tariffarie	pag. 6
Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 7

CAPO III - Classi di contribuzione

Art. 16 - Classificazione	pag. 7
----------------------------------	---------------

Capo IV - Procedure e sanzioni

Art. 17 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria	pag. 8
Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso	pag. 8
Art. 19 - Mezzi di controllo	pag. 8
Art. 20 - Vigilanza	pag. 9

Capo V - Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 21 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo	pag. 9
Art. 22 - Informazioni tra gli Uffici	pag. 9
Art. 23 - Norme transitorie e finali	pag. 9

PUBBLICAZIONE

- Approvato con Del. C.C. n° 13 , in data 25/2/2002

- 1^ Pubblicazione - dal 26/2/2002, al 13/3/2002

Annullato parzialmente dal CO.RE.CO. di Cagliari,
in seduta del 10.4.2002 - Dec. N° 945/017/2002

ENTRATA IN VIGORE: 1 / 1 / 2002

Aidomaggiore 19/4/2002

**Il Segretario Comunale
(Dr. Giuseppe Mura)**

Capo I - Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Aidomaggiore della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (T.S.R.S.U.), istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. Per **rifiuto solido urbano interno** si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 7, c. 2 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22.
2. Per **rifiuto speciale** si intende quello indicato dall'art. 7, c. 3 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di economia nell'ambito del centro abitato e, con eventuale deliberazione, di particolari zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 21, c. 2 del D.Lgs. 22/97.
3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativi oneri diretti ed indiretti.

Art. 4 - Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62, del D.Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano **locali** tassabili, soggetti a tutti gli effetti all'applicazione della presente tassa, tutti i vani, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissi nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani, di cui all'art. 2, comma 1.
3. Si considerano **aree** tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse delle aree a verde, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani, di cui all'art. 2 comma 1.
4. Sono, altresì, tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.
5. Si considerano locali tassabili tutti i vani, accessori e pertinenze in uso ad enti pubblici, comprese le Aziende Sanitarie Locali, ad Associazioni, partiti ed organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili, di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
2. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali, o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque, per un periodo inferiore all'anno.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati 8 (otto).
4. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali, quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate, in parti uguali, a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti, reso noto al Comune, anche mediante apposita denuncia, di cui al successivo art. 16.

Art. 6 - Determinazione della superficie imponibile

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili e in base al costo del trasporto e dello smaltimento
2. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre, per le aree scoperte, è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive, risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato, non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 - Esclusioni dal campo imponibile

1. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, a norma dell'art. 62, del D.Lgs. n° 507/93, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, esclusivamente riferiti, comunque, alla non agibilità riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge.
2. In particolar, si considerano non tassabili:
 - a. **centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;**
 - b. **ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali, con altezza non superiori a m. 1,50, ove non è possibile la permanenza;**
 - c. **la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;**
 - d. **unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);**
 - e. **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;**
 - f. **edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.**
3. Sono non tassabili, inoltre, quelle superfici o quelle parti di esse dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiarati di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia della comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs.n° 22/93, ovvero, nel

caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del relativo contratto.

4. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. **il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;**
 - b. **i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o, comunque, si assuma interamente le spese di gestione;**
 - c. **i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari, con reddito complessivo imponibile al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore sessantacinque anni, incrementano di una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei componenti del nucleo di convivenza familiare non percipiente alcun tipo di reddito; l'esenzione è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di unità immobiliare diversa da quella destinata a proprio uso abitativo;**
 - d. **i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione;**
 - e. **le superfici imponibili – per originaria ed immutata costituzione – eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibiti ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39, sulla tutela dei beni di interesse storico e artistico. Tale beneficio spetta quando ricorrano le condizioni, di cui al successivo art. 11, comma 1, lett. b) e c).**

Art. 9 - Riduzione della tassa per disservizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente, ai competenti uffici comunali, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro sessanta giorni, a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali. In questo caso il minor gettito conseguente è posto a carico del Comune:
 - a. **del 20%, nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;**
 - b. **del 30%, nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;**
 - c. **del 30%, nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Regolamento.**
2. Le riduzioni, di cui al presente articolo, qualora riconosciute, dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del Servizio Tributi del Comune, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità, di cui all'art. 75, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

~~**Art. 10 - Riduzione di superficie per le aree tassabili**~~

~~1 - Le superfici relative alle aree scoperte e a quelle a verde, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà fino ai 200 mq. per la parte eccedente sono computate nel limite del 25%.~~

~~2 - Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione di un quarto.~~

(cassato con provv. Co.Re.Co. n° 945/017/2002, in seduta del 10.4.2002)

Art. 11 - Riduzione delle tariffe

1 - La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

- a. **Abitazioni con unico occupante, fino al 30%;**
- b. **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: fino al 25%;**
- c. **Utenti che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risiedano o dimorino, per più mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 30%;**
- d. **Per le aree e locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 19, la tariffa è ridotta fino al 30%. La riduzione compete, esclusivamente, quando l'uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risulti dalle relative autorizzazioni. La riduzione, in oggetto, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente l'esistenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati delle relative autorizzazioni. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.**

Art. 12 - Agevolazioni

1. La tassa può essere, altresì, ridotta:

- a. nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone: fino al **10%**;
- b. per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni: fino al **33%**;

Art. 13 - Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del D. Lgs. n° 507/93, le riduzioni tariffarie vengono deliberate annualmente dalla Giunta comunale, insieme alla tariffa annuale, in relazione al costo del servizio ed alle esigenze di bilancio, nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
2. In assenza della deliberazione, di cui al comma precedente, resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni già adottata.
3. Le riduzioni vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio. Le stesse riduzioni competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni previste. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n° 507/93.

Art. 14 - Criteri per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art. 67 del D. Lgs. 507/93, le agevolazioni tariffarie vengono deliberate annualmente dalla Giunta comunale, insieme alla tariffa annuale e sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, di cui all'art. 12 della L. 241/90.

Esse competono anche per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

2. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e, comunque, per una durata superiore ad una giornata, ma inferiore a sei mesi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 20% .
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO III

Classi di contribuzione

Art. 16 - Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe, sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CLASSE 1 - Abitazioni private, comprese le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili):

- A. fabbricati fino a 50 mq**
- B. Fabbricati oltre 50 mq**
- C. fabbricati oltre 110 mq.**

CLASSE 2 - Studi professionali

CLASSE 3 - Stabilimenti industriali e insediamenti artigianali

CLASSE 4 - Macellerie

CLASSE 5 - Esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco e secco

CLASSE 6 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, paninoteche, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie

CLASSE 7 - Sale da ballo, discoteche, club privati, circoli ricreativi e altri luoghi di ritrovo e divertimento

CLASSE 8 - Scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado

CLASSE 9 - Uffici pubblici, musei, sale congressuali, locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali.

2. Per i locali e le aree, eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Capo IV Procedure e sanzioni

Art. 17 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è tenuto a presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili, siti nel territorio del Comune, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nella forma e nei modi prestabiliti, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa.
3. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce senza formulario, purché adeguatamente documentate, presentate al competente ufficio comunale, concernenti la cessazione degli obblighi di pagamento.
4. Al fine dell'ammissione ai benefici, previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata, ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
5. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata, sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
6. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.
7. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli artt. 71 e 72 del D. Lgs. n° 507/93.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. n° 546/97.

Art. 19 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune svolge le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73, del D.Lgs. n° 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 20 - Vigilanza

1. Oltre alle funzioni di controllo proprie degli uffici comunali, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, assume regolare funzione di vigilanza sulla gestione della tassa del presente Regolamento.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Comune è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe e di nomina del Funzionario Responsabile.

Capo V

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 21 - Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. La ripartizione fino a n° 8 (otto) rate del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Servizio, su istanza del contribuente, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
 - a. Quando l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
 - b. Quando, trattandosi di impresa, professione o arte, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

Art. 22 - Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.
2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- **Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;**
- **Ufficio Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;**
- **Ufficio Attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiamo ottenuto un'autorizzazione.**

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con Del. C.C. n. 73 in data 01/10/1996.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'autorità tutoria, con efficacia 1° gennaio 2002. -